

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

- I sezione -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n. 873-05 proposto da SIRAM S.p.a., in proprio e quale mandataria capogruppo della costituenda Associazione Temporanea con le Imprese AMGA S.p.a., CETIP S.r.l., CTE S.p.a., SIFEL S.r.l. e Progettisti Associati Tecnarco S.r.l., in persona dell'Amministratore Delegato e legale rappresentante pro-tempore dott. Mohamed Lasri, AMGA S.p.a., in proprio e quale mandante della costituenda ATI con le imprese SIRAM S.p.a., CETIP S.r.l., CTE S.p.a., SIFEL S.r.l. e Progettisti Associati Tecnarco S.r.l., in persona del Direttore Generale e legale rappresentante pro-tempore dott. Roberto Bazzano, CETIP S.r.l., in proprio e quale mandante della costituenda ATI con le Imprese SIRAM S.p.a., AMGA S.p.a., CTE S.p.a., SIFEL S.r.l. e Progettisti Associati Tecnarco S.r.l., in persona dell'Amministratore Unico e legale rappresentante pro-tempore geom. Franco Zerbino, CTE S.p.a., in proprio e quale mandante della costituenda ATI con le Imprese SIRAM S.p.a., AMGA S.p.a., CETIP S.r.l., SIFEL S.r.l., SIFEL S.r.l. e Progettisti Associati Tecnarco S.r.l., in persona del legale rappresentante pro-tempore dott. Riccardo Cassina, SIFEL S.r.l., in proprio e quale

mandante della costituenda ATI con le Imprese SIRAM S.p.a., AMGA S.p.a., CETIP S.r.l., CTE S.p.a. e Progettisti Associati Tecnarco S.r.l., in persona del legale rappresentante pro-tempore il dott. Franco Piccoli, PROGETTISTI ASSOCIATI TECNARC S.r.l., in proprio e quale mandante della costituenda ATI con le Imprese SIRAM S.p.a., AMGA S.p.a., CETIP S.r.l., CTE S.p.a. e SIFEL S.r.l., in persona del legale rappresentante pro-tempore ing. Cesare Taddia, rappresentati e difesi dall'avv. Daniele Spinelli, elettivamente domiciliati in Torino, via San Quintino n. 42, presso lo studio dell'avv. Elena Calvetti;

contro

il Comune di ACQUI TERME, in persona del Sindaco pro tempore, il Comune di ACQUI TERME – Ufficio Tecnico LL.PP., in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Giorgio Razeto, Paolo Monti e Giuseppe Greppi, con domicilio in Torino, via De Sonnaz n. 19, presso l'avv. Antonio Fiore;

e nei confronti

di ASM Brescia S.p.a., in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Prof. Francesco Paolo Videtta e Paolo Federico Videtta, con domicilio presso il loro studio in Torino, via Cernaia n. 30;

di EGEA ALBA S.p.a., in persona del legale rappresentante pro-tempore,

di STI S.p.a., in persona del legale rappresentante pro-tempore,

di GEFI fiduciaria Romana S.p.a., in persona del legale rappresentante

pro-tempore,

non costituiti in giudizio;

per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione,

- della deliberazione della Giunta Comunale del Comune di Acqui Terme n. 80 del 19.4.05, pubblicata all'albo pretorio con decorrenza dal 29.4.05 – rilasciata in copia alla società ricorrente il 9.5.05 a seguito di apposta istanza di accesso – con la quale è stata disposta l'approvazione delle risultanze dei verbali n.ri 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 della Commissione per la valutazione delle proposte inerenti la realizzazione e gestione, in project financing, di un sistema di teleriscaldamento a servizio degli immobili di proprietà e di pertinenza del Comune di Acqui Terme, e' stata individuata quale migliore proposta quella presentata dalla ASM Brescia S.p.a. che "si e' caratterizzata alle altre per l'intenzione di investire in maniera piu' rilevante nel progetto nonche' per l'applicazione di tariffe piu' convenienti per la pubblica amministrazione", e' stata approvata e dichiarata di pubblico interesse la proposta formulata dalla predetta, qualificata come soggetto promotore ed e' stato dato mandato al Dirigente del Settore Tecnico, anche in qualita' di responsabile del procedimento, di dare ulteriore corso al procedimento di cui agli artt. 37 bis e segg. della legge n. 109/94;
- della nota prot. gen. n. 7559 del 27.4.05, pervenuta alla società ricorrente il 29.4.05, con la quale il Comune di Acqui Terme, nella persona del responsabile del procedimento del project

financing, ha comunicato alla ricorrente la preferenza accordata dalla Commissione per la valutazione delle proposte e quella articolata dalla ASM Brescia S.p.a. individuata come soggetto promotore del project financing relativo alla realizzazione e gestione di un sistema di teleriscaldamento a servizio degli immobili di proprietà e pertinenza del Comune di Acqui Terme;

- dei verbali della Commissione di valutazione n. 1 del 24.1.05, n. 2 del 4.2.05, n. 3 del 16.2.05, n. 4 del 17.2.05, n. 5 del 9.3.05, n. 6 del 18.3.05, n. 7 del 23.3.05, rilasciati in copia alla ricorrente il 9.5.05 a seguito di apposita istanza di accesso;
- di tutti gli atti e/o provvedimenti prodromici, preparatori, conseguenti, connessi e/o comunque correlati a quelli espressamente impugnati;

ovvero in subordine

per il rinnovo integrale della procedura di valutazione delle proposte ad opera di una nuova Commissione tecnica o, quantomeno, per il rinnovo parziale della procedura di valutazione senza l'applicazione del criterio selettivo della "congruità del prezzo", ossia della "congruità dell'investimento privato rispetto all'opera pubblica" e, conseguentemente, per la declaratoria del diritto delle Società ricorrenti ad essere dichiarate soggetti promotori del *project financing* in oggetto, tenuto conto che azzerando i punteggi assegnati dalla Commissione tecnica in relazione all'illegittimo criterio valutativo della "congruità del prezzo", inteso quale "valore dell'investimento privato", la proposta articolata dalle società medesime otterrebbe il punteggio

complessivamente piu' altro.

Visti gli atti e documenti depositati col ricorso;

Vista la domanda cautelare presentata in via incidentale dalle
societa' ricorrenti;

Visto l'atto di costituzione in giudizio e le note del Comune con
allegati documenti;

Relatore, alla camera di consiglio del 21 luglio 2005, il
Referendario Paolo Lotti e uditi, altresì, per la parte ricorrente l'avv.
Spinelli, per l'Amministrazione, l'avv. Monti e, per la controinteressata
costituita, l'avv. Francesco Paolo Videtta;

Ritenuto di doversi pronunciare sul ricorso ai sensi dell'art. 21,
comma 9, L. n. 1034/1971, nel testo sostituito dall'art. 3 della legge 21
luglio 2000, n. 205;

Ritenuta l'infondatezza del ricorso, atteso che:

- la valutazione della proposta di project financing e' avvenuta nel
rispetto dei criteri di cui all'art. 37-bis della l. n. 109 del 1994 e s.m.,
atteso che tali criteri, come osserva correttamente l'Amministrazione
sono criteri generali e di massima e individuano le categorie generali e i
parametri cui fare riferimento per la valutazione delle singole proposte:
nell'ambito di tali criteri, l'Amministrazione ha la facolta' di specificare
uno o piu' parametri, riferibili alle predette categorie, per adattare la
valutazione complessiva alle esigenze specifiche e all'interesse pubblico
perseguiti;

- nel caso di specie, tutti i criteri indicati dalla Commissione di
gara sono riferibili alle predette categorie generali di cui all'art. 37-bis

della l. n. 109 del 1994, atteso che tale giudizio di corrispondenza deve valutarsi in relazione agli interessi pubblici perseguiti in concreto, tramite la predeterminazione dei criteri, in modo che gli stessi siano in qualche modo riferibili agli interessi previsti in via generale ed astratta dalla norma di legge;

- la valutazione dell'elemento "congruità del prezzo", che ha indotto la Commissione ad attribuire un punteggio maggiore in relazione al maggiore apporto finanziario privato, e' logico e coerente, atteso che tale criterio attiene alla sostenibilita' finanziaria del progetto: e' ovvio che maggiore e' il capitale privato (partendo dal minimo di 7 milioni di euro), maggiore e' la sostenibilita' del progetto, con ovvi vantaggi per la sicurezza della realizzazione dello stesso, il che corrisponde ad un piu' intenso interesse della P.A.;

- tale ultimo elemento e' rispondente all'interesse economico perseguito dall'Amministrazione;

Ritenuta, pertanto, l'infondatezza del ricorso che deve essere respinto;

Ritenuto che sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio;

P. Q. M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, I sezione, pronunciandosi sul ricorso ai sensi dell'art. 21, comma 9, L. n.

1034/1971 nel testo sostituito dall'art. 3 della legge 21 luglio 2000, n. 205, lo respinge.

Compensa tra le parti le spese del giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorita'
amministrativa.

Così' deciso in Torino nella camera di consiglio del 21 luglio 2005, con
l'intervento dei signori magistrati:

Alfredo Gomez de Ayala, Presidente

Bernardo Baglietto, Consigliere

Paolo Lotti, Referendario estensore

IL PRESIDENTE

L'ESTENSORE

f.to A. Gomez de Ayala

F.to P. Lotti

f.to il Direttore di segreteria

M. Luisa Cerrato Soave

Depositata in segreteria a sensi di legge

il 21 luglio 2005

f.to il Direttore di segreteria

M. Luisa Cerrato Soave